



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 82 del 26 Ottobre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Ottobre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 – A.S.D. NOICATTARO dell'11/10/2026 (Reclamo della società A.S.D. NOICATTARO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 15/10/2026 del Comitato Regionale Puglia con il quale è stata comminata la squalifica per 3 giornate al calciatore Fieron Davide).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. NOICATTARO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), assistita dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 26 Ottobre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: ASD NOICATTARO – A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 del 07/10/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. NOICATTARO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 15/10/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 12/11/2026 a carico dell'allenatore Catalano Lorenzo.

Oggetto: art. 13 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 15/10/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- in particolare, il Giudice Sportivo ha comminato a carico dell'Allenatore Catalano Lorenzo la squalifica fino al 12/11/2026;
- l'art. 137 co. 3 C.G.S. testualmente recita “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
 - b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;**
 - c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
 - d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile”.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 137, comma 3;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (componente), assistita dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 26 Ottobre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASD.BS Soccer Team Fasano – A.S.D. Real Mottola Calcio 2019 del 04/02/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 dell'08/10/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 4 gare a carico del calciatore Quero Francesco.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 dell'08/10/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la A.S.D. Real Mottola Calcio 2019 ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 10/10/2026;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio – in data 12/10/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita *“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”*;
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita *“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”*.
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/10/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci